SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1538-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE JANNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. *Stampato Camera n.* **1299**)

approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — Come è ben noto, la legge costituzionale n. 1 del 1972, nel modificare alcune disposizioni degli statuti di regioni a statuto speciale, ha fissato in cinque anni la durata della legislatura.

Alcuni inconvenienti realizzatisi in pratica rendono adesso opportuna una revisione ed integrazione delle norme introdotte dalla citata legge costituzionale, uniformando i criteri per la decorrenza del quinquennio e stabilendo altresì che le elezioni potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.

Per la Valle d'Aosta, si prevede (articolo 4, comma 2), il rinvio delle elezioni regionali alla primavera nel caso in cui queste ultime, a seguito dello scioglimento del consiglio, si dovessero tenere nel periodo tra il 15 novembre e il 31 marzo: ciò in considerazione delle difficoltà di far svolgere la consultazione durante la stagione invernale.

Gli articoli 6 e 7 del testo licenziato dalla Camera dei deputati modificano gli statuti speciali della Valle d'Aosta e della Sardegna, includendo nelle competenze legislative delle due regioni anche l'ordinamento degli enti locali e non solo la delimitazione delle circoscrizioni (come già previsto dalle disposizioni vigenti). Coerentemente con gli indirizzi già affermatisi presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione ha convenuto su una proposta emendativa (articolo 8 del testo predisposto per l'Assemblea), volta a conferire anche alla regione Friuli-Venezia Giulia competenza legislativa sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 11, secondo comma dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base della previsione dell'allora vigente articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (cosiddetta legge Scelba) prevede, caso unico nelle regioni a statuto speciale, che i provvedimenti adottati nelle materie delegate agli enti locali sono sottoposti al controllo stabilito per gli atti regionali (e cioè della Corte dei Conti) e non a quello dell'organo regionale di controllo, al quale, secondo l'articolo 46 dello Statuto, sono soggetti tutti gli altri atti degli enti locali.

Come è noto, con l'articolo 4 della legge n. 382 del 22 luglio 1975, i primi due commi dell'articolo 62 della legge n. 62 del 1953 sono stati abrogati ed è stato stabilito che il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione e nelle materie subdelegate è demandato all'organo regionale.

L'articolo 4 della legge n. 382 del 1975, evidentemente, non ha potuto incidere sullo statuto speciale, approvato con legge costituzionale; motivo per il quale la Commissione ha accolto un emendamento (articolo 9 del testo predisposto per l'Assemblea), volto ad abrogare il predetto articolo 11, secondo comma, dello Statuto.

Con queste considerazioni, raccomando all'Assemblea, a nome della 1ª Commissione, di approvare il disegno di legge, nel testo proposto.

JANNELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana, come sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

Art. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

1. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Venezia Giulia, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

Art. 4.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. *Identico.*

Art. 4.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

Art. 5.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 5.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

La lettera *b*) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

Art. 7.

La lettera *b*) dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

Art. 8.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. *Identico.*

Art. 7.

1. *Identico.*

Art. 8.

1. Il numero 5) dell'articolo 5 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia è sostituito dal seguente:

« 5) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia è abrogato.

Art. 10.

1. *Identico.*